



## *Città di Castrovillari*

Ordinanza n. 5179

Oggetto: Obblighi di condotta per i proprietari e/o detentori di cani.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso** che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano (integrità e pulizia di strade, piazze, marciapiedi, edifici pubblici e privati, giardini, parchi ecc.) rappresenta obiettivo prioritario che questa Amministrazione intende perseguire;

**Preso atto** delle reiterate e numerose segnalazioni pervenute in ordine al diffuso malcostume tenuto da alcuni proprietari di cani, i quali, non attenendosi alla normativa vigente, non ne raccolgono le deiezioni, abbandonandole su suolo pubblico, arrecando in tal modo grave pregiudizio al decoro urbano e causando rischi alla salute dei cittadini e degli animali;

**Ravvisata** l'opportunità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate da proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani per la loro custodia e la loro conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative vigenti in materia;

**Atteso** che elemento essenziale per la lotta al randagismo è il possesso responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;

**Dato** atto che esiste un disagio determinato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani sono lasciate dai proprietari/custodi degli stessi sul suolo ovunque si trovino, pregiudicando la vivibilità delle aree stesse;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

Fatte salve le disposizioni di carattere penale e le altre disposizioni legislative relative alla fattispecie oggetto del provvedimento;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Visto il Regolamento di polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Richiamati gli obblighi di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 6 agosto 2013 (G.U. Serie Generale n. 209 del 6.9..2013) a carico dei proprietari e dei detentori di cani, in ordine alla conduzione degli animali ed all'obbligo di raccolta delle deiezioni;

Visto la legge 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.;

Vista la legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. 5 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Vista la legge n. 689/1981 " Modifiche al sistema penale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali:

- E' vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni, i giardini e aree verdi pubbliche, ecc. le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate.
- E' fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali : paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

- Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori.

**Il proprietario o detentore dell'animale è responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.**

## **AVVERTE**

**Restano confermate:**

- L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 ( regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti:
  - a) l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 durante la Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  - b) l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali;
- l'osservanza, delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 281/91 concernenti :
  - a) l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa L. n. 281/91;
  - b) l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip.
- L'assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell'abbandono o dell'omessa custodia.

## **DISPONE**

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

**La presente Ordinanza revoca e sostituisce ogni altro precedente provvedimento in materia.**

Il presente provvedimento sarà reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Castrovillari.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

## RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente ordinanza: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Calabria, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente si trasmette:

a S.E. il Prefetto (Cosenza);  
al Comando di Polizia Locale (sede);  
al Comando Carabinieri (Castrovillari),  
alla Polizia di Stato (Castrovillari);  
al Comando Corpo Forestale dello Stato (Castrovillari),  
all' A.S.P. n. 2 – Dipartimento Prevenzione – U.O. Igiene Pubblica (Castrovillari)  
all' Ufficio Stampa Comune di Castrovillari

Dalla Residenza Municipale, 21.8.2014



Il Commissario Straordinario  
Dott. Massimo MARIANI